



Istituto Nazionale di Statistica
Il Presidente

SP/608.2014

Roma, 4 settembre 2014

Spettabile Impresa,

L'Istituto nazionale di statistica effettua la rilevazione campionaria "Trasporto merci su strada", secondo quanto previsto dal Regolamento europeo n. 70/2012, emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio allo scopo di produrre dati armonizzati con quelli dei Paesi dell'Unione europea.

La collaborazione di codesta impresa è fondamentale per il buon esito della rilevazione, prevista dal Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, prorogato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 - convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 -, e dal Programma statistico nazionale 2014-2016 in corso di approvazione (cod. IST-00146) che comprendono le rilevazioni statistiche di interesse pubblico. Il Programma statistico nazionale è consultabile sul sito Internet dell'Istat all'indirizzo <http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa>.

A tal fine si invia in allegato il questionario da compilare, seguendo le istruzioni, con i dati riguardanti l'attività svolta durante la settimana che va dal lunedì [settimanale] alla domenica successiva, dal veicolo in possesso di codesta impresa, immatricolato nella provincia di [provincia] e targato [targa].

Il questionario compilato dovrà essere restituito all'Istat, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 luglio 2011, via PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo rilevazioniidsc@postacert.istat.it specificando nell'oggetto dell'e-mail il codice IST-00146, oppure, qualora l'impresa non possa provvedere all'invio tramite PEC, per fax al n. 06/4667.8222 (fax-server), entro 5 giorni dalla fine della settimana di rilevazione.

Nel caso in cui l'autoveicolo suindicato risulti venduto, rubato, ceduto in leasing, locato, rottamato o sequestrato, il questionario deve essere comunque restituito all'Istat indicando, nella sezione b del modello, il motivo della mancata compilazione.

L'Istat è tenuto per legge a svolgere questa rilevazione. I dati raccolti nell'ambito della presente rilevazione, tutelati dal segreto statistico e, nel caso di trattamento di dati personali, sottoposti alla normativa sulla protezione di tali dati, potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici del Sistema statistico nazionale e potranno, altresì, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e dal Regolamento europeo n. 557/2013. I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali si riferiscono.

L'obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal D.P.R. 19 luglio 2013. Le sanzioni amministrative, in caso di violazione di tale obbligo, saranno applicate ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e del D.P.R. 19 luglio 2013.

Responsabile del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito della presente indagine è il Direttore centrale delle statistiche economiche congiunturali dell'Istat. Per il trattamento dei dati personali il titolare è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma e il responsabile è il Direttore Centrale sopra indicato, al quale è possibile rivolgersi anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti dell'interessato.

La presente comunicazione è trasmessa via PEC (Posta elettronica Certificata), secondo quanto previsto dal citato D.P.C.M. del 22 luglio 2011; qualora, nelle more dell'aggiornamento dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica delle imprese e dei professionisti INI-PEC, non sia possibile l'invio tramite PEC la presente comunicazione è trasmessa per posta ordinaria.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi all'Istat, telefonando al numero verde (gratuito) 800.943.093 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Si coglie l'occasione per ricordare che sul sito Internet <http://www.istat.it> sono pubblicate le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istat. È, inoltre, possibile acquisire informazioni sull'attività dell'Istituto rivolgendosi ai Centri di informazione statistica attivi nei capoluoghi di regione. Si rammenta, infine, che i dati prodotti nell'ambito delle statistiche sul Trasporto merci su strada sono resi disponibili sul sito web dell'Istituto e nella banca dati on line dell'Istat [Istat \(http://dati.istat.it\)](http://dati.istat.it).

Nel ringraziare fin d'ora per la preziosa collaborazione che vorrà fornire, mi è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

Giorgio Alleva

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- Regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (G.U.U.E. 3 febbraio 2012 n. L 32), e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (G.U.U.E. 18 giugno 2013, n. L 164);
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni - "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" - art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 11 (sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), art. 13 (Programma statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
- "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013 - "Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013" (Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2013 - serie generale - n. 138);
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, "Approvazione dell'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire dati e le notizie che siano loro richieste, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322" (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2013 - serie generale - n. 201);
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, "Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - aggiornamento 2013, per le quali, per l'anno 2013, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322" (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2013 - serie generale - n. 201);
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" - art. 8-bis, che proroga l'efficacia del DPCM 21 marzo 2013, di approvazione del Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, e del DPR 19 luglio 2013, relativi all'obbligo di risposta e alle sanzioni, fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016 (Gazzetta ufficiale 30 ottobre 2013 - serie generale - n. 255).